

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 635

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAGANO, SOLIANI, TOGNI, CORTIANA,
MANIERI e BETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001

—————

Rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39,
per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIII legislatura, il Parlamento approvò la legge 1 marzo 2001, n. 39, recante un contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi. Si trattava di un provvedimento derivante dall'iniziativa parallela di maggioranza e opposizione, che presentarono due testi di identico contenuto (atti Senato nn. 4841 e 4842 della XIII legislatura), poi approvati in testo unificato. La rilevanza sportiva e sociale della manifestazione era infatti tale da superare le barriere fra schieramenti politici e consentì un'apprezzabile intesa *bipartisan*. I Giochi mondiali silenziosi coinvolgono del resto migliaia di atleti, provenienti da tutto il mondo, impegnati in 15 diverse discipline sportive e necessariamente

accompagnati da molti addetti. Il testo originariamente presentato prevedeva l'erogazione di un contributo straordinario pari a 5 miliardi di lire per il 2001. Il testo definitivamente approvato, per rispettare le compatibilità al bilancio, aumentò invece di un miliardo l'erogazione complessiva ma la «spalmò» fra il 2001 e il 2002 (3 miliardi per ciascun anno). Purtroppo però, numerosi sostenitori dell'evento hanno disatteso i loro impegni finanziari e lo stanziamento erogato nel 2001 non è risultato sufficiente a far fronte agli impegni assunti in campo internazionale. Si rende pertanto necessaria una integrazione del contributo straordinario, in ragione di ulteriori 5 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

